REGOLAMENTO (CE) N. 2845/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 [2], in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/93 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 [4], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 2604/97 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 706/98 [6], le importazioni nella Comunità di determinati prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea sono state assoggettate a una vigilanza comunitaria preventiva;

considerando che, ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e che, di conseguenza, le disposizioni relative a misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA devono essere adottate conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti;

considerando che, in vista dell'eliminazione, il 31 dicembre 1998, delle tariffe doganali all'importazione nella Comunità di tutti i prodotti CECA provenienti dalla Turchia, prima di quanto previsto dall'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è opportuno eliminare dalla portata del presente regolamento tutti i prodotti CECA provenienti dalla Turchia;

considerando che negli ultimi anni il mercato comunitario dell'acciaio ha manifestato una certa instabilità, anche a causa della pressione delle importazioni, segnatamente da regioni con una capacità di produzione eccessiva e un ridotto consumo interno. Dall'inizio del 1998 il mercato dell'acciaio è stato gravemente turbato dalle conseguenze della crisi economica e finanziaria iniziata nel Sud-Est asiatico. Dagli indicatori economici disponibili emergono le seguenti tendenze:

a) Produzione. Nel 1997 la produzione di acciaio grezzo nella Comunità è salita a 160 milioni di tonnellate, con un aumento dell'8,8 % rispetto al 1996. Ha continuato ad aumentare tra il gennaio e il luglio 1998, ma da agosto è rallentata. Il notevole aumento nel primo semestre delle importazioni di prodotti siderurgici lavorati, il rallentamento dell'attività nei singoli settori consumatori, l'alto livello delle scorte e l'ulteriore riduzione delle esportazioni dovrebbero determinare nel 1998 una produzione di acciaio grezzo di 160 milioni di tonnellate. Nel 1999 la produzione potrebbe diminuire leggermente, dato che si prevede un calo del consumo del 4 % rispetto al 1998.

b) Importazioni. Nel 1997 le importazioni nella Comunità di prodotti CECA da tutti i paesi terzi sono state pari a 12,2 milioni di tonnellate, con un aumento del 15 % rispetto al 1996. Nei primi sei mesi del 1998 le importazioni di prodotti CECA sono ammontate a 10 milioni di tonnellate, con un aumento del 57,2 % rispetto allo stesso periodo del 1997, corrispondente ad aumenti del 70 % per i prodotti piatti, del 49 % per i prodotti lunghi e del 117 % per i prodotti semilavorati. Le importazioni di prodotti lavorati provenienti dall'Asia sono passate da 200 000 t nella prima metà del 1997 a 1,6 milioni di tonnellate nello stesso periodo del 1998. Sono aumentate anche le importazioni provenienti da paesi indirettamente colpiti dalla crisi asiatica. I prezzi di alcuni prodotti siderurgici nella Comunità nel 1998 hanno avuto un calo fino al 30 % a causa di importazioni a basso prezzo. Si prevede che le importazioni resteranno cospicue nel 1999.

c) Esportazioni. Nel 1997 le esportazioni di prodotti CECA sono diminuite del 15 % rispetto all'anno precedente, scendendo a 21 milioni di tonnellate. Nei primi sei mesi del 1998, le esportazioni di prodotti CECA sono state pari a 8,6 milioni di tonnellate, con

[1] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.
[2] GU L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.
[4] GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 1.
[5] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 28.
[6] GU L 98 del 31. 3. 1998, pag. 8.

un calo medio del 18 % rispetto allo stesso periodo del 1997. È probabile che nel 1998 per la prima volta la Comunità diventi un importatore netto di prodotti di acciaio. Nel 1997 ha registrato un'eccedenza netta di 8,5 milioni di tonnellate.

d) Per determinati prodotti di acciaio contemplati dal trattato CE si registrano tendenze analoghe:

— nel 1997, rispetto all'anno precedente la produzione di nastri stretti in rotoli è aumentata del 16,8 %, mentre le importazioni sono mediamente cresciute del 2 %. Nei primi sei mesi del 1998, le importazioni sono salite in media del 7 % rispetto allo stesso periodo del 1997. Queste tendenze generali, tuttavia, nascondono le pressioni esercitate dalle importazioni in alcune regioni della Comunità;

— nel 1997, la produzione di tubi d'acciaio è aumentata dell'8,6 % rispetto al 1996. Le importazioni di tubi d'acciaio sono salite in media dell'1 % nel 1997 rispetto al 1996. Nei primi sei mesi del 1998, le importazioni di tubi d'acciaio sono mediamente aumentate del 34 % rispetto allo stesso periodo del 1997;

considerando pertanto che le tendenze relative a determinati prodotti contemplati dai trattati CECA e CE originari di paesi terzi oggetto del presente regolamento minacciano di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari;

considerando che le statistiche sugli scambi della Comunità con i paesi terzi non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione [1], e che è necessario affrontare urgentemente questo problema;

considerando che gli interessi della Comunità richiedono che le importazioni di determinati prodotti di acciaio siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva per poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni;

considerando che il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci;

considerando che l'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del presente regolamento dev'essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi;

considerando che tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione, e che il documento quindi dev'essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato;

considerando che i documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile;

considerando che il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali;

considerando che va ricordato che il rilascio di un documento di vigilanza per determinati prodotti siderurgici è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione conformemente ai regimi istituiti nel quadro di accordi di duplice controllo con alcuni paesi terzi, e che il presente regolamento non si applica ai prodotti originari dei paesi soggetti a detto sistema di duplice controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. Ciò vale per le importazioni originarie di tutti i paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e della Turchia. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento.

2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» oppure, in forma abbreviata, «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

[1] GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.

4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94 ([1]). Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti elementi:

a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di telefax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di registrazione IVA;

b) se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di telefax);

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) la designazione precisa delle merci, compresi:

— la denominazione commerciale,

— i codici della nomenclatura combinata (NC),

— il paese d'origine,

— il paese di provenienza;

e) il peso netto (in kg) e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f) il valore cif franco frontiera comunitaria delle merci, in ecu, per voce della nomenclatura combinata;

g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione ([2]);

h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti;

i) se la domanda costituisce il rinnovo di una precendente domanda relativa a uno stesso contratto;

j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di risiedere nella Comunità.»

L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché rimangono in vigore le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni applicabili alle transazioni in questione. Fatte salve le eventuali modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente:

— il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;

— i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

6. Al termine del loro periodo di validità, l'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza.

7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % non ne risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti ed al richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) con la massima regolarità e tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;

([1]) E tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

([2]) In base ai criteri contnuti nella GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4.

b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96.

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2. Gli Stati membri notificano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano i motivi per i quali hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (1999)

7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10

7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 23 91 (1)
7211 23 99 (1)
7211 29 20
7211 29 50 (1)
7211 29 90 (1)
7211 90 11
7211 90 90 (1)

7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 80

7226 11 10
7226 11 90 (1)
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90 (1)

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

Tutta la voce NC 7304 (1)

Tutta la voce NC 7306 (1)

7307 93 11 (1)
7307 93 19 (1)
7307 99 30 (1)
7307 99 90 (1)

(1) Prodotti contemplati dal trattato CE.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales internationales — Services des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid — Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: 49 (61 96) 40 42 12

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit
Department of Enterprise, Trade and Employment
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Divisione V
Viale Boston
I-00144 Roma
Telefax: (39) 06-59 93 26 36 / 06 59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: +358 9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham, Cleveland
United Kingdom TS23 2NF
Fax: (44 1642) 53 35 57